



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 117/16

Lussemburgo, 8 novembre 2016

Sentenza nella causa C-554/14

Atanas Ognyanov / Sofiyska gradska prokuratura

La pena della reclusione di un detenuto non può essere ridotta, all'atto del suo trasferimento da uno Stato membro verso un altro, in funzione della durata del lavoro svolto in prigione nel primo Stato membro se quest'ultimo Stato non ha concesso, in applicazione del proprio diritto nazionale, una siffatta riduzione della pena

La decisione quadro che disciplina la questione del trasferimento tra due Stati membri di un condannato a una pena detentiva non ha efficacia diretta

Con sentenza del 28 novembre 2012, il sig. Atanas Ognyanov, cittadino bulgaro, è stato condannato in Danimarca a una pena detentiva di 15 anni per omicidio e furto aggravato.

Il sig. Ognyanov è stato posto in regime di detenzione provvisoria in Danimarca, dal 10 gennaio al 28 novembre 2012, data in cui la sua condanna è divenuta definitiva. Dal 28 novembre 2012 al 1° ottobre 2013 egli ha scontato in Danimarca una parte della sua pena. Durante la sua detenzione in Danimarca, il sig. Ognyanov ha lavorato dal 23 gennaio 2012 al 30 settembre 2013. Il 1° ottobre 2013, il sig. Ognyanov è stato trasferito in una prigione in Bulgaria.

La decisione quadro che disciplina la questione del trasferimento tra due Stati membri di un condannato a una pena detentiva¹ pone come regola generale che l'esecuzione di una condanna è disciplinata dal diritto dello Stato membro di esecuzione. Le autorità di questo Stato sono pertanto competenti a decidere sulle modalità di esecuzione della pena e a determinare le misure collegate, compresa la valutazione dei motivi di un'eventuale liberazione anticipata o condizionale. Inoltre, l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione deve dedurre integralmente il periodo di detenzione già scontato nell'altro Stato membro («Stato membro di emissione»).

Il diritto bulgaro prevede che il lavoro svolto dal condannato è preso in considerazione al fine di ridurre la durata della pena, nel senso che due giorni lavorativi equivalgono a tre giorni di detenzione². In base a una sentenza interpretativa pronunciata il 12 novembre 2013 dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione bulgara), questa norma di diritto bulgaro si applica anche nel caso in cui un condannato abbia svolto un'attività lavorativa nel corso della sua detenzione in uno Stato membro diverso dalla Bulgaria prima di essere trasferito in Bulgaria per scontarvi la parte restante della pena.

Ai fini del trasferimento del sig. Ognyanov in Bulgaria, le autorità danesi hanno espressamente dichiarato che la legge danese non consentiva di ridurre la pena detentiva a causa del lavoro svolto durante la reclusione.

Il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) chiede sostanzialmente alla Corte di giustizia se sia conforme al diritto dell'Unione la norma nazionale che autorizza lo Stato membro di

¹ Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27), quale modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24).

² Pertanto, nel caso del sig. Ognyanov, il periodo di circa un anno e nove mesi trascorsi in prigione in Danimarca equivarrebbe a un periodo di circa due anni e sette mesi, il che consentirebbe pertanto di ridurre in pari misura la pena di 15 anni di detenzione e consentire, conseguentemente, al sig. Ognyanov di tornare anticipatamente in libertà.

esecuzione (nel caso di specie, la Bulgaria) a concedere al condannato una riduzione della pena in virtù del lavoro svolto durante la sua detenzione nello Stato membro di emissione (nel caso di specie, la Danimarca), quando le autorità competenti di quest'ultimo Stato non hanno concesso, in applicazione del loro diritto nazionale, una siffatta riduzione della pena.

Nella sua odierna sentenza, la Corte esamina il contesto e gli scopi perseguiti dal diritto dell'Unione in materia di trasferimento dei detenuti e giudica che, per quanto concerne la parte della pena detentiva scontata da un detenuto nel territorio dello Stato membro di emissione sino al suo trasferimento verso lo Stato membro di esecuzione, solo il diritto dello Stato membro di emissione è applicabile, compreso quanto concerne la questione della concessione eventuale di una riduzione della pena. Quanto al diritto dello Stato membro di esecuzione, esso è destinato ad applicarsi solo alla parte della pena ancora da scontare, in seguito a detto trasferimento.

Secondo la Corte, spetta allo Stato membro di emissione determinare le riduzioni della pena riguardanti il periodo detentivo scontato nel proprio territorio. Solo quest'ultimo è competente a concedere una riduzione della pena per il lavoro svolto prima del trasferimento. Pertanto, lo Stato membro di esecuzione non può sostituire retroattivamente le proprie norme (in particolare, quelle relative alle riduzioni della pena) a quelle dello Stato membro di emissione per quanto concerne la parte della pena già scontata dal detenuto nel territorio dello Stato membro di emissione.

Nel caso di specie, le autorità danesi hanno espressamente dichiarato che la legge danese non consente di ridurre la pena detentiva a causa del lavoro svolto durante la detenzione. Di conseguenza, le autorità bulgare non possono concedere una riduzione della pena sulla parte della pena già scontata in Danimarca. Qualsiasi interpretazione contraria del diritto dell'Unione rischierebbe di pregiudicare gli obiettivi perseguiti da detto diritto (in particolare, il principio del reciproco riconoscimento) e comprometterebbe pertanto la fiducia reciproca degli Stati membri nei confronti dei rispettivi sistemi giudiziari.

La Corte conclude che il diritto dell'Unione osta a una norma nazionale che autorizza lo Stato membro di esecuzione a concedere al condannato una riduzione della pena a causa del lavoro svolto durante la sua detenzione nello Stato membro di emissione, quando le autorità competenti di quest'ultimo Stato non hanno concesso, conformemente al diritto di quest'ultimo, una siffatta riduzione della pena.

Nel quadro di questa causa, si chiede parimenti alla Corte di decidere in merito agli effetti giuridici delle decisioni quadro.

A questo proposito, la Corte constata che la decisione quadro applicabile nel caso di specie è stata adottata sulla base dell'ex terzo pilastro dell'Unione, segnatamente dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), UE. In forza di questa disposizione, letta alla luce del protocollo sulle disposizioni transitorie adottato con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le decisioni quadro non hanno efficacia diretta finché esse non siano state abrogate, annullate o modificate in applicazione del trattato di Lisbona. La decisione quadro applicabile nel caso di specie non è stata oggetto di un'abrogazione, annullamento o modifica di tal genere. Di conseguenza, essa non ha efficacia diretta.

La Corte sottolinea parimenti che il giudice nazionale chiamato a interpretare il diritto nazionale è obbligato a farlo, nella maggior misura possibile, alla luce del testo e della finalità della decisione quadro al fine di conseguire il risultato cui la medesima mira. Inoltre, quest'obbligo di interpretazione conforme comprende, per i giudici nazionali, compresi quelli di ultimo grado, quello di modificare eventualmente una giurisprudenza consolidata qualora quest'ultima si basi su un'interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una decisione quadro.

Alla luce di questi principii, la Corte conclude che spetta al giudice del rinvio garantire la piena efficacia della decisione quadro, disapplicando se necessario, di propria iniziativa, l'interpretazione accolta dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione bulgara), se quest'interpretazione non è compatibile con il diritto dell'Unione.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575